



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Allegato A

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di Medico chirurgo, di Infermiere, di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e di Fisioterapista che intendano esercitare sul territorio regionale la professione regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea in base a un titolo conseguito all'estero. Art 15 Decreto legge 30 marzo 2023, n. 34.

Premessa

- l'art. 15, comma 1, del Decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, dispone che *“al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio sanitario sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2027 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli [articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), e alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43](#), in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero”*;
- La medesima disposizione, al comma 2, prevede che *“entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1;*
- La sopracitata disposizione, al comma 3, prevede altresì che *“sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni recate all'[articolo 6-bis del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 16 settembre 2021, n. 126](#) e all'[articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito in legge, con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#)”*;

Il presente avviso, in applicazione della normativa richiamata, è finalizzato al reclutamento temporaneo di professionisti in possesso della qualifica professionale sanitaria di Medico chirurgo, di Infermiere, di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e di Fisioterapista che intendano esercitare sul territorio regionale la relativa professione, regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea in base a un titolo conseguito all'estero.

I professionisti interessati possono presentare la loro manifestazione di interesse, corredata dal certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale del Paese di provenienza e dall'ulteriore documentazione così come dettagliata al paragrafo n. 2) del presente avviso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Allegato A

Il presente avviso, unitamente ai relativi allegati, sostituisce integralmente l'avviso approvato con determinazione n. 450 del 28/04/2023.

1) Effetti.

La manifestazione di interesse è valida per la copertura delle eventuali necessità assistenziali che dovessero manifestarsi presso le Aziende sanitarie della Sardegna e le strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate o autorizzate, quali in particolare le strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze facenti parte della rete della Regione Autonoma della Sardegna, relativamente al reclutamento di professionisti in possesso della qualifica di medico chirurgo, di infermiere, di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico di radiologia medica e di fisioterapista.

La presentazione della manifestazione di interesse dei professionisti costituisce il presupposto per l'eventuale instaurazione di un rapporto professionale, ma non ha carattere vincolante per le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private interessate dalla presente procedura.

Gli Uffici competenti dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità, dopo aver verificato la corretta compilazione della domanda e la presenza degli allegati richiesti come di seguito specificati, metterà a disposizione tramite pubblicazione nei siti di interesse, i nominativi dei professionisti interessati alle Aziende del SSR e alle strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate o autorizzate. Le medesime strutture avranno cura di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati (compresa l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i medici chirurghi e per gli altri professionisti sanitari) e l'eventuale congruità del percorso formativo prima dell'instaurazione del rapporto professionale, fermo restando ogni altro limite di legge.

Gli Uffici competenti dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità si riservano di effettuare ulteriori verifiche a campione sulla documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Al riguardo si richiama l'attenzione delle strutture sanitarie in ordine all'accertamento della adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta, da parte dei professionisti interessati, a prescindere da qualsiasi obbligo di attestazione documentale.

Si precisa che l'iscrizione all'elenco regionale non sostituisce né si sovrappone parzialmente al decreto di riconoscimento di un titolo di studio sanitario conseguito in un Paese comunitario o extracomunitario, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività professionale, rilasciato dal Ministero della Salute, che consente la regolare iscrizione all'Ordine professionale di riferimento.

2) Requisiti richiesti e documentazione da allegare alla domanda.

PER GLI INFERMIERI, TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO, TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E FISOTERAPISTI:

L'istanza dovrà essere presentata compilando in ogni sua parte il modulo di cui all'allegato B), al quale dovrà essere obbligatoriamente acclusa, a pena di mancato accoglimento, la seguente documentazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Allegato A

- 1) copia conforme all'originale del titolo di studio posseduto;
- 2) copia conforme all'originale del certificato di iscrizione all'albo/ordine del Paese di provenienza;
- 3) curriculum vitae et studiorum, redatto in formato europeo in lingua italiana, o tradotto in lingua italiana;
- 4) copia del documento di identità in corso di validità;
- 5) copia del permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa (**solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all'UE**).

Si segnala la necessità che i documenti redatti in lingua straniera siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana. Detta traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dall'autorità Diplomatica o Consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Nel caso in cui l'interessato non sia in grado di produrre il certificato di iscrizione all'albo/ordine del Paese di provenienza, in quanto nel proprio Paese non è previsto un albo/ordine professionale di riferimento, è necessario che il professionista provveda ad allegare alla domanda copia della dichiarazione di valore, conforme all'originale, rilasciata dall'autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo.

La dichiarazione di valore dovrà certificare:

- 1) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di riferimento;
- 2) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese di riferimento;
- 3) gli anni di durata del corso di laurea;
- 4) la regolarità del titolo stesso;
- 5) le attività professionali che il titolo consente di esercitare la professione nel Paese di riferimento.

PER I MEDICI CHIRURGI:

L'istanza dovrà essere presentata compilando in ogni sua parte il modulo di cui all'allegato B), al quale dovrà essere obbligatoriamente acclusa, a pena di mancato accoglimento, la seguente documentazione.

- 1) copia conforme all'originale del titolo di studio posseduto e della eventuale specializzazione;
- 2) copia conforme all'originale del certificato di iscrizione all'albo/ordine del Paese di provenienza;
- 3) curriculum vitae et studiorum, redatto in formato europeo in lingua italiana, o tradotto in lingua italiana;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Allegato A

- 4) copia del documento di identità in corso di validità;
- 5) **certificazione di attestazione di conoscenza della lingua italiana di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER):**
- 6) copia permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all'UE).

Si segnala la necessità che i documenti redatti in lingua straniera siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana. Detta traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dall'autorità Diplomatica o Consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Nel caso in cui l'interessato non sia in grado di produrre il certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, in quanto nel proprio Paese non è previsto un ordine professionale di riferimento, è necessario che il professionista provveda ad allegare alla domanda copia della dichiarazione di valore, conforme all'originale, rilasciata dall'autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo.

La dichiarazione di valore dovrà certificare:

- 1) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di riferimento;
- 2) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese di riferimento;
- 3) gli anni di durata del corso di laurea;
- 4) la regolarità del titolo stesso;
- 5) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di riferimento.

3) Modalità di presentazione dell'istanza.

Gli interessati dovranno presentare l'istanza utilizzando il modulo di cui all'allegato B), compilato in ogni sua parte, allegando allo stesso la documentazione di cui al punto numero 2, a pena di non accoglimento della domanda.

I professionisti interessati potranno presentare la relativa istanza sino al **31 dicembre 2027**, salvo eventuali proroghe di legge.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo san.dgsan@pec.regione.sardegna.it indicando il seguente oggetto: " Domanda per l'esercizio temporaneo della professione sanitaria ai sensi dell'art 15 Decreto Legge 30 marzo 2023, n.34".

Nel caso in cui l'istanza sia presentata da un soggetto terzo lo stesso dovrà essere munito di apposita delega scritta.

Il richiedente dovrà indicare obbligatoriamente nella domanda un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) presso il quale ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Allegato A

L'Amministrazione ricevente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il mancato ricevimento delle domande, o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, o da mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il responsabile del procedimento viene identificato nel direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico - finanziaria e controllo di gestione della Direzione Generale della Sanità.

E' fatto obbligo agli istanti, una volta inseriti nell'elenco temporaneo, di comunicare l'eventuale successiva stipula del contratto di lavoro unitamente alla scadenza, ai seguenti indirizzi di posta elettronica per l'aggiornamento della loro posizione: dmeloni@regione.sardegna.it – mpau@regione.sardegna.it

Si precisa altresì che l'eventuale ottenimento del decreto di riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero della Salute determinerà l'automatica cancellazione del nominativo dall'elenco regionale.

Al riguardo, è fatto obbligo ai professionisti di comunicare tempestivamente tale riconoscimento per l'aggiornamento della loro posizione.

4) Termini del procedimento.

Il procedimento in oggetto è a istanza di parte, decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, e si conclude entro 30 giorni con provvedimento finale espresso.

Il termine di 30 giorni può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della pubblica amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, sospende i termini per la conclusione del procedimento.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini per la conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

Si fa espresso rinvio in ogni caso a quanto previsto dall'art. 29, comma 2 *quater*, della Legge 241/90 e ss.mm.ii.